

**Ordinanza del DFF
concernente l'esame delle domande di condono
dell'imposta federale diretta
(Ordinanza sul condono dell'imposta)**

del ...

Il Dipartimento federale delle finanze,

visto l'articolo 167f della legge federale del 14 dicembre 1990¹ sull'imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza descrive le condizioni del condono dell'imposta, i motivi del suo diniego e la procedura di condono.

Sezione 2: Condizioni e motivi di diniego

Art. 2 Bisogno nel caso delle persone fisiche

¹ Si considera che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD) quando:

- a. le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento; o
- b. l'intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria.

² È data in particolare sproporzione nel caso delle persone fisiche se il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento, non può essere completamente estinto entro un termine prevedibile.

Art. 3 Cause del bisogno nel caso delle persone fisiche

¹ Tra le cause che possono condurre a una situazione di bisogno per una persona fisica, sono riconosciute in particolare:

RU ...

¹ RS 642.11

- a. un peggioramento essenziale e persistente della situazione economica della persona a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto a:
 1. oneri straordinari per il mantenimento della famiglia o obblighi di mantenimento,
 2. costi elevati di malattia, infortunio o cura non sopportati da terzi o
 3. un lungo periodo di disoccupazione;
- b. un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che hanno origine nella situazione personale della persona e delle quali essa non è responsabile;
- c. per le persone esercitanti attività lucrativa indipendente: considerevoli perdite commerciali o di capitale, se ciò mette in pericolo l'esistenza economica della persona e posti di lavoro.

² In caso di indebitamento eccessivo in seguito a insuccessi commerciali, fideiussioni, elevati pegni immobiliari, debiti del piccolo credito come conseguenza di un tenore di vita eccessivo o simili, la Confederazione può rinunciare alle proprie legittime pretese, ma al massimo nella stessa misura in cui gli altri creditori rinunciano ai propri crediti.

³ Perdite di reddito e spese che sono già state prese in considerazione all'atto della tassazione o del calcolo dell'imposta non sono riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni usuali del reddito del contribuente.

Art. 4 Bisogno e relative cause nel caso delle persone giuridiche

¹ Si considera che una persona giuridica sia caduta nel bisogno in particolare quando:

- a. deve essere risanata;
- b. l'intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria.

² Una perdita di capitale o un indebitamento eccessivo sono considerati cause di bisogno per una persona giuridica, se ciò mette in pericolo l'esistenza economica della persona e posti di lavoro. La Confederazione può accordare un condono dell'imposta solo se anche i titolari di quote forniscono prestazioni di risanamento e i creditori rinunciano alle loro pretese almeno nella stessa misura.

³ Il condono dell'imposta è respinto se la necessità di risanamento è riconducibile a eccessivi vantaggi valutabili in denaro, in particolare distribuzioni palesi od occulte di utili, oppure se la persona giuridica non era dotata di un capitale proprio sufficiente.

Art. 5 Diritto al condono

Se le condizioni sono adempite e non vi sono motivi di diniego, il contribuente ha diritto al condono.

Sezione 3: Domanda di condono

Art. 6 Oggetto

¹ Il contribuente può presentare una domanda di condono per:

- a. imposte, compresi i recuperi d'imposta;
- b. interessi di mora;
- c. multe comminate in seguito a una contravvenzione.

² Le imposte, gli interessi di mora e le multe oggetto della domanda non devono ancora essere stati pagati.

³ Possono essere presentate anche dopo il pagamento:

- a. le domande di condono nel caso dell'imposta alla fonte;
- b. le domande di condono per le quali il pagamento è stato effettuato con riserva.

Art. 7 Contenuto

Il contribuente deve indicare nella domanda (art. 167 c LIFD) per quali anni fiscali e per quali imposte chiede il condono.

Art. 8 Presentazione della domanda

Una domanda di condono può essere presentata solo quando la tassazione è cresciuta in giudicato. Con la domanda non si può pretendere una revisione della tassazione e la procedura di condono non sostituisce i rimedi giuridici.

Art. 9 Luogo di presentazione e conferma di ricezione

¹ La domanda di condono deve essere presentata alla competente autorità cantonale.

² L'autorità conferma al richiedente la ricezione della domanda.

Art. 10 Decesso del richiedente

¹ Se la persona che ha presentato una domanda di condono decede, la sua domanda diviene senza oggetto.

² Il singolo erede (art. 12 LIFD) può presentare a sua volta una domanda di condono.

Sezione 4: Verifica e decisione

Art. 11 Basi decisionali

¹ L'autorità di condono decide in merito alla domanda di condono facendo un uso corretto dei suoi poteri di apprezzamento e tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego.

² Al riguardo valuta:

- a. l'intera situazione economica del richiedente al momento della decisione;
- b. l'evoluzione a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;
- c. le prospettive economiche del richiedente, nonché
- d. le misure adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità economica.

³ L'autorità di condono esamina se sono o sarebbero state indicate o ragionevolmente esigibili restrizioni del tenore di vita del richiedente. Le restrizioni sono ragionevolmente esigibili se le spese superano il minimo esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione e fallimento (art. 93 della LF dell'11 aprile 1889² sulla esecuzione e sul fallimento, LEF).

Art. 12 Pagamento delle imposte durante la procedura

¹ Se il richiedente paga totalmente o parzialmente le imposte, gli interessi di mora o le multe oggetto della domanda di condono mentre la domanda è pendente presso l'autorità di condono, quest'ultima chiede alla persona se intende mantenere la domanda.

² Nella sua decisione l'autorità di condono può tenere conto dei pagamenti eseguiti nel frattempo.

Art. 13 Pagamento delle imposte con la sostanza

¹ L'autorità di condono verifica se, e in che misura, il pagamento delle imposte dovute sia ragionevolmente esigibile attraverso la sostanza.

² In ogni caso è ragionevole il pagamento con la sostanza delle imposte su proventi unici.

³ È considerata sostanza la sostanza netta valutata al suo valore venale. Le prestazioni di uscita e le aspettative non liberamente disponibili ai sensi della legge sul libero passaggio del 17 dicembre 1993³ non sono considerate elementi della sostanza.

⁴ Se si tratta di sostanza che è parte integrante indispensabile della previdenza per la vecchiaia, l'autorità di condono può, in casi eccezionali e motivati:

- a. condonare l'imposta totalmente o parzialmente; oppure
- b. accordare una dilazione di pagamento ed esigere garanzie per il credito fiscale.

Art. 14 Decisione

¹ La concessione del condono dell'imposta può essere vincolata a condizioni e oneri, come pagamenti rateali, oppure alla prestazione di garanzie.

² Il credito fiscale si estingue solo quando:

² RS 281.1

³ RS 831.42

- a. le condizioni e gli oneri secondo il capoverso 1 sono soddisfatti;
- b. il condono non è stato ottenuto mediante sottrazione d'imposta o un delitto fiscale.

³ Se si può tenere conto della situazione del richiedente mediante facilitazioni di pagamento (art. 166 LIFD), l'autorità di condono respinge, totalmente o parzialmente, la domanda e raccomanda alla competente autorità cantonale di accordare una dilazione o autorizzare pagamenti rateali.

⁴ L'interesse di mora su un importo non condonato resta dovuto, sempre che non venga deciso altrimenti.

Art. 15 Procedura d'esecuzione forzata e di liquidazione: fallimento, concordato giudiziale, liquidazione

¹ Se il richiedente è alla vigilia della conclusione di un concordato giudiziale o è minacciato di fallimento, la sua istanza di condono viene respinta. L'autorità di condono accorda alla persona una dilazione di pagamento in modo da permetterle di intraprendere il risanamento. La dilazione è accordata per il tempo necessario a chiarire la situazione economica, ma solo in casi eccezionali e motivati si estende oltre i sei mesi.

² Se il richiedente conclude un concordato giudiziale o fa fallimento, l'entità del credito è retta dalle disposizioni della LEF in materia di concordato o fallimento. La procedura di condono diviene senza oggetto.

³ Se il richiedente si trova in liquidazione, la sua domanda viene respinta.

Art. 16 Procedura d'esecuzione forzata e di liquidazione: concordato extragiudiziale e appuramento bonale dei debiti mediante trattative private

L'autorità cantonale competente può aderire a un concordato extragiudiziale o a un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private se anche la maggioranza preponderante degli altri creditori di pari grado vi ha aderito e i crediti da essi rappresentati costituiscono almeno i tre quarti dei crediti totali della terza classe (art. 219 LEF⁴). La parte non coperta dell'ammontare dell'imposta è considerata condonata.

Art. 17 Procedura d'esecuzione forzata e di liquidazione: riscatto degli attestati di carenza di beni

¹ La domanda di riscatto di un attestato di carenza di beni vale come domanda di condono.

² Nella procedura di riscatto degli attestati di carenza di beni, l'autorità cantonale competente può, in casi eccezionali e motivati, prescindere dall'applicazione delle condizioni per il condono fiscale.

⁴ RS 281.1

Art. 18 Relazione con la riscossione delle imposte

¹ La procedura di condono è indipendente dalla procedura di riscossione.

² Se il richiedente, con il suo comportamento, ritarda o impedisce il trattamento della domanda di condono, l'importo dovuto è riscosso se del caso mediante esecuzione forzata.

Art. 19 Spese

In caso di domanda di condono manifestamente infondata (art. 167*d* cpv. 3 secondo periodo LIFD) può essere addossata al richiedente una tassa di decisione e di cancelleria in funzione del dispendio temporale. La tassa ammonta al minimo a 50 franchi e al massimo a 1000 franchi.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 20** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFF del 19 dicembre 1994⁵ concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta è abrogata.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

...

Dipartimento federale delle finanze

Il capo: Eveline Widmer-Schlumpf

⁵ RU 1995 595, 2006 4181, 2009 2621